

# **BVGer C-4646/2025 vom 18. Februar 2026**

Bundesverwaltungsgericht, 2026-02-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-4646\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-4646_2025)

FR: TAF C-4646/2025 du 18 février 2026

IT: TAF C-4646/2025 del 18 febbraio 2026

## **Regeste**

Revisione della rendita

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

### **E. 1.2**

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

### **E. 1.3**

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

### **E. 1.4**

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile.

### **E. 2.1**

Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 139 V 335 consid. 6.2; 136 V 24 consid. 4.3).

### **E. 2.2**

Il 1° gennaio 2022, sono entrate in vigore le modifiche del 19 giugno 2020 della LAI e della LPGA (Ulteriore sviluppo dell'AI; RU 2021 705; FF 2017 2191) e le modifiche del 3 novembre 2021 dell'Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201; RU 2021 706). Queste disposizioni sono applicabili a tutte le rendite il cui diritto, ai sensi dell'art. 29 LAI, è nato a partire dal 1° gennaio 2022, anche se l'invalidità è

insorta prima di questa data (Circolare dell'UFAS sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità [CIRAI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022], cifra marginale 9100; Circolare dell'UFAS concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare [Circ DT US AI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2022] cifre marginali 1007 a 1010, si confronti anche la sentenza del TF 8C\_247/2024 del 12 dicembre 2024 consid. 2.1).

### **E. 2.3**

Nel caso in esame, potendo il diritto alla rendita nascere al più presto il 1° gennaio 2022 (cfr. art. 28 LAI), si applicano di principio le disposizioni legali in vigore dopo il 1° gennaio 2022.

### **E. 3.1**

Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

### **E. 3.2**

Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

### **E. 4.1**

Quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 131 V 164; 131 V 120; 125 V 143; sentenza del TAFC-3367/2023 del 23 aprile 2025 consid. 5.2.3). Peraltro, e secondo costante giurisprudenza, assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è contestato (DTF 131 V 164; 125 V 143; sentenza del TAFC-3065/2022 del 10 marzo 2025 consid. 4.1).

### **E. 4.2**

Nel caso in esame, occorre verificare se prima della pronuncia delle decisioni impugnate, l'UAIE, rispettivamente l'UAI-E. \_\_\_\_\_, competente ad istruire il caso giusta l'art. 40 cpv. 2 OAI, avrebbe dovuto procedere ad ulteriori misure istruttorie, segnatamente ordinare ulteriori accertamenti specialistici in ambito medico o economico, per potersi determinare con cognizione di causa ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante valido nel diritto delle assicurazioni sociali, sullo stato di salute e sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente, al fine di stabilirne il grado di invalidità, così come la sua evoluzione nel tempo.

### **E. 4.3**

A tal proposito, va in particolare esaminato se la proposta dell'UAIE d'ammissione del ricorso con annullamento della decisione impugnata e rinvio della causa

all'amministrazione affinché sia riconosciuto al ricorrente dal 1° giugno 2024 in poi il diritto ad una rendita d'invalidità intera sia condivisibile (si confronti la risposta del 5 novembre 2024 [doc. TAF 10, consid. C.d]).

#### **E. 4.4**

Per i motivi esposti nei considerandi seguenti, questo Tribunale condivide la proposta dell'UAIE, alla quale il ricorrente non si è peraltro opposto, tendente all'annullamento delle decisioni impugnate con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché completi l'istruttoria con ulteriori accertamenti per determinare la decorrenza della rendita intera del ricorrente e il momento della sua eventuale soppressione. Da questo profilo, prima dell'emanazione delle decisioni qui impugnate, l'autorità inferiore non ha correttamente, rispettivamente sufficientemente, acclarato né lo stato di salute dell'interessato, né gli aspetti economici del caso. La decisione non appare inoltre sufficientemente motivata. Pertanto, si impongono ulteriori approfondimenti in entrambi gli ambiti.

#### **E. 4.5.1**

Per quel che attiene in primo luogo all'aspetto medico del secondo periodo di incapacità lavorativa, ossia quello che decorre dal 3 giugno 2024 in seguito alla recidiva della malattia oncologica, dalla perizia del 16 agosto 2025 del dott. I. \_\_\_\_\_ risulta che a luglio 2024 il paziente si è sottoposto ad un intervento di resezione transuretrale della vescica con mapping vescicale in sospetta recidiva tumorale del carcinoma uroteliale. Ha inoltre precisato che da agosto 2024 in avanti hanno fatto seguito nuovi cicli con instillazioni endovescicali; mentre il 21 agosto 2024 è stata eseguita una cistoscopia con area cicatriziale compatibile con esiti di precedenza TUR-V senza nuove neoformazioni. L'indagine dell'urina ha nondimeno evidenziato un sospetto citologico di malignità in assenza di macroematuria in cistite cronica aspecifica. Una nuova indagine istologica da cistoscopia di dicembre 2024 ha evidenziato un microfocolaio di carcinoma uroteliale in situ. Dopo un ulteriore intervento, da aprile 2025 il paziente si è sottoposto ad un trattamento endovescicale con nuovo ciclo di sei mesi fino a novembre 2025 a base di Gemcitabina e Docetaxel. Al termine di tale ciclo (novembre-dicembre 2025) è previsto staging con esami radiologici di TAC per evidenziare eventuali secondarismi e/o necessità di trattamenti maggiori con per es. vescica ileale. Lo specialista ha altresì precisato che, al momento dell'esame, il paziente lamentava nei giorni successivi alle instillazioni una significativa sintomatologia infiammatoria, caratterizzata da disuria e pollachiuria, dolori addominali e disturbi dell'alvo. Inoltre, negli ultimi mesi soffriva di costante ansia ed angoscia in relazione alla possibile necessità di effettuare un trattamento urologico maggiore, con conseguente sonno disturbato, diminuzione della propositività e limitazione delle attività usuali quotidiane e della resistenza. Per questi motivi assumeva Tamsulosina e Ramipril. Il perito ha pertanto posto le diagnosi di: "Attuale recidiva di carcinoma uroteliale vescicale in situ in prima diagnosi a febbraio 2021 - regolari trattamenti endovescicali con BCG fino a marzo 2024 - da ultimo potenziamento con regolari locali instillazioni endovescicali di Gemcitabina e Docetaxel con 6 cicli sino novembre 2025 - a gennaio 2026 staging e definizione di ulteriori strategie terapeutiche senza escludere trattamento ablativo vescicale urologico Stato ansioso depressivo reattivo alla situazione organica tumorale". A fronte di tale situazione valetudinaria, lo specialista ha attestato una totale inabilità lavorativa a decorrere dal 3 giugno 2024. Nella precedente attività ha ritenuto la totale incapacità lavorativa definitiva, mentre in attività adeguate è giustificata almeno sino a gennaio 2026, quando verrà eseguito un nuovo staging oncologico (doc. UAIE 158 e 159). Alla luce di

quanto sopra esposto, e come correttamente precisato anche dal medico SMR nella sua annotazione del 23 settembre 2025 in sede ricorsuale (doc. TAF 10), risulta che già solo in virtù della recidiva della nota affezione oncologica, non era ammissibile concludere che lo stato di salute del ricorrente poteva considerarsi migliorato, rispettivamente stabilizzato, dal 1° ottobre 2024, con conseguente capacità lavorativa del 60% in attività sostitutive adeguate. Al contrario, dai più recenti atti medici risulta chiaramente che il ricorrente sta ancora seguendo dei trattamenti specialistici e che la sua situazione valetudinaria deve essere monitorata e nuovamente valutata una volta terminate le cure. Di conseguenza, lo stato di salute non può essere considerato stabilizzato e neppure sufficientemente acclarato. Già solo per questo motivo, va pertanto accolta la proposta dell'autorità inferiore di rinvio degli atti all'amministrazione al fine del riconoscimento di una rendita intera anche dopo il 31 dicembre 2024 e almeno fino al 31 dicembre 2025, nonché di una più approfondita e aggiornata verifica dello stato di salute del ricorrente e dell'evoluzione della capacità lavorativa nel tempo, in particolare da gennaio 2026.

#### **E. 4.5.2**

Occorre inoltre rilevare che il dott. I. \_\_\_\_\_ ha posto la diagnosi di stato ansioso depressivo reattivo alla situazione organica tumorale e che il dott. K. \_\_\_\_\_, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con relazione medica del 19 giugno 2025 (doc. TAF 1), aveva a sua volta segnalato che l'interessato veniva seguito dal Centro psicosociale (CPS) ed era in terapia con benzodiazepine e Tractana (cfr. doc. UAIE 158 e 159, nonché doc. TAF 1). Trattandosi di un trattamento farmacologico a cui è possibile accedere solo su prescrizione medica, il ricorrente ha reso plausibile di aver consultato uno specialista in psichiatria, rispettivamente una certa gravità delle problematiche psichiatriche, nonostante agli atti non si trovino referti di medici specializzati in tale ambito con una valutazione e diagnosi chiara. Con annotazione del 23 settembre 2025 (doc. TAF 10), pure il medico SMR ha confermato che la menzionata diagnosi psichiatrica comporta ripercussioni sulla capacità lavorativa. In tali circostanze risulta che anche in virtù dell'affezione psichiatrica e delle sue possibili conseguenze sulla capacità lavorativa, non era possibile concludere, con il necessario grado della verosimiglianza preponderante, che lo stato di salute del ricorrente poteva considerarsi sufficientemente stabilizzato e acclarato prima dell'emanazione delle decisioni impugnate. Del resto nella decisione non vengono neppure indicati i motivi di tale presunto miglioramento. Tale carenza permetterebbe già da sola un rinvio della procedura all'autorità inferiore per mancanza di motivazione e pertanto violazione del diritto di essere sentito.

#### **E. 4.5.3**

Dal profilo medico, il completamento dell'istruttoria implica pertanto perlomeno l'aggiornamento dell'incarto con una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, oncologico, psichiatrico ed ortopedico - si confronti su tal punto in particolare i rapporti finali SMR del 10 marzo 2025 (doc. UAIE 139) e del 23 settembre 2025 (doc. TAF 10) con cui il dott. G. \_\_\_\_\_ ha ribadito che l'infortunio professionale del 10 marzo 2020 influisce sulla capacità lavorativa - con verifica dell'incidenza delle diverse patologie, ed in particolare del loro eventuale effetto congiunto, sulla residua capacità lavorativa del ricorrente, rispettivamente sull'evoluzione della stessa nel tempo. L'autorità inferiore è inoltre invitata a valutare la necessità di coinvolgere negli ulteriori accertamenti uno specialista in urologia, in particolare qualora dovessero rendersi necessari ulteriori interventi chirurgici alla vescica.

#### **E. 4.6.1**

Inoltre, l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore non convince neppure per quel che attiene al diritto a prestazioni per il periodo precedente a giugno 2024.

#### **E. 4.6.2**

Al riguardo, il Tribunale rileva che l'autorità inferiore ha riconosciuto al ricorrente il diritto di percepire una rendita unicamente a partire da giugno 2024, nonostante il ricorrente sia stato incontestatamente totalmente inabile anche dal 25 gennaio 2021 al 17 febbraio 2023 (consid. A.c e segg.). Con le decisioni qui impugnate del 28 maggio 2025, essa ha statuito che per tale periodo una rendita non fosse dovuta in virtù del principio della priorità dell'integrazione sulla rendita e la regola secondo cui "il diritto alla rendita può nascere soltanto dopo l'esaurimento di tutte le possibilità di integrazione". A tal proposito giova ricordare che secondo l'art. 28 cpv. 1 lett. a LAI, l'assicurato ha diritto ad una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; mentre l'art. 28 cpv. 1bis LAI precisa che una rendita non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter LAI. Nondimeno, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il diritto ad una rendita può essere riconosciuto laddove un assicurato non risulta (ancora) integrabile a causa della sua situazione valetudinaria (DTF 148 V 397 consid. 6.2.4 e 121 V 190 consid. 4a, nonché sentenze del Tribunale federale 9C\_1018/2009 del 23 giugno 2010 consid. 4 e 9C\_380/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 5.1). Ora, in corso d'istruttoria, l'UAI-E. \_\_\_\_\_ ha rilevato che a novembre 2021 il ricorrente stava ancora svolgendo terapie mediche volte a curare l'affezione oncologica e che pertanto - nel suo caso - era prevista la chiusura nel mandato di intervento tempestivo con conseguente valutazione diretta non essendovi in quel momento ulteriori misure d'integrazione professionale da svolgere (doc. UAIE 29 e segg.). Di conseguenza, con il primo progetto di decisione del 29 marzo 2024, l'UAI-E. \_\_\_\_\_ aveva prospettato il riconoscimento di una rendita intera dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023 (consid. B.a.i). A fronte dei precedenti accertamenti svolti dalla stessa autorità inferiore, quest'ultima non può pertanto essere seguita laddove afferma apoditticamente che "il diritto alla rendita può nascere soltanto dopo l'esaurimento di tutte le possibilità d'integrazione" e di conseguenza ha riconosciuto un diritto alla rendita unicamente a decorrere dal 1° giugno 2024. Sotto questo profilo, si impongono ulteriori accertamenti, rispettivamente una nuova decisione con motivazione esaustiva e comprensibile per il periodo in questione. Solo in seguito infatti - da marzo 2023 a fine febbraio 2024 - sono stati eseguiti provvedimenti integrativi (consid. B.a.g).

#### **E. 4.7**

Per quanto riguarda l'aspetto economico, va inoltre precisato che secondo questo Tribunale il tasso di occupazione del ricorrente (statuto del lavoratore secondo l'art. 24septies OAI) non risulta sufficientemente acclarato. Nella richiesta di prestazioni del 4 luglio 2021 l'interessato ha dichiarato di lavorare a tempo pieno per un totale di 45 ore settimanali. Inoltre, sia il contratto di lavoro con B. \_\_\_\_\_, sia il più recente contratto di lavoro con H. \_\_\_\_\_ (agli atti sub doc. UAIE 55 e 78) prevedono un impiego a tempo indeterminato al 100%, rispettivamente per 42 e 48 ore settimanali. Di conseguenza, sia l'assicuratore infortuni, che il più recente assicuratore indennità per malattia, hanno riscontrato un grado di occupazione come dipendente del 100% (cfr. certificati d'infortunio LAINF sub doc. UAIE 174 e segg. e notifica di caso di malattia sub doc. UAIE 435). L'UAIE dal canto suo,

fondandosi apparentemente in primo luogo sul questionario per il datore di lavoro del 19 luglio 2021, in cui quest'ultimo ha indicato che l'interessato lavorava 43.5 ore alla settimana, laddove l'orario normale nell'azienda è di 48 ore settimanali (doc. UAIE 7), ha ritenuto un grado di occupazione del 91%, alla pari del precedente assicuratore d'indennità giornaliera in caso di malattia (doc. UAIE 448). Ora, quantunque la situazione lavorativa non risulti in maniera univoca dagli atti, vi sono nondimeno svariati elementi che propendono per considerare il ricorrente come lavoratore a tempo pieno. Nonostante ciò, dalla documentazione all'incarto non risulta che l'UAIE abbia effettuato particolari chiarimenti in merito, né tanto meno ha motivato in maniera comprensibile e condivisibile la scelta di considerare il ricorrente attivo a tempo parziale al 91%. Anche su questo punto si impongono pertanto ulteriori accertamenti ed una precisa motivazione. Trattandosi peraltro di un elemento che può risultare decisivo per l'esito della domanda di prestazioni.

#### **E. 4.8**

Alla luce di quanto precede, risulta che nel caso concreto, prima della pronuncia della decisione impugnata lo stato di salute, la capacità lavorativa, nonché l'aspetto economico, non sono stati sufficientemente acclarati tramite i necessari accertamenti specialistici. Va pertanto accolta la proposta dell'autorità inferiore di rinvio degli atti all'amministrazione al fine di un più approfondito e aggiornato accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti dal profilo economico e medico. Sotto quest'ultimo profilo, il completamento dell'istruttoria implica segnatamente l'esecuzione di una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, oncologico, ortopedico e psichiatrico, riservati eventuali ulteriori accertamenti - segnatamente in ambito urologico - che dovessero risultare necessari in considerazione dell'evoluzione dello stato di salute del ricorrente, con verifica dell'incidenza delle diverse patologie e del loro possibile effetto congiunto sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente e della sua evoluzione nel tempo. Va inoltre acclarato il diritto alla rendita dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023 in particolare perché l'amministrazione aveva in un primo tempo riconosciuto tale diritto non essendo possibile procedere a provvedimenti integrativi ed essendo l'incapacità lavorativa totale incontestata. Da un punto di vista economico va verificato qual è il suo statuto lavorativo (art. 24septies OAI) e quindi il metodo applicabile per calcolare l'invalidità.

#### **E. 5.1**

In caso di annullamento della decisione impugnata, il Tribunale amministrativo federale può sostituirsi all'autorità inferiore e statuire direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova decisione. In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque sufficienti per statuire (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-2866/2022 del 30 gennaio 2025 consid. 10.1 con rinvii). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati.

#### **E. 5.2**

L'incarto va pertanto trasmesso all'autorità inferiore affinché completi l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Il ricorrente verrà in particolare sottoposto ai menzionati accertamenti medici ed economici, riservato ogni ulteriore esame che dovesse ancora rendere necessario. La perizia dovrà essere effettuata in Svizzera (cfr. sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). Incomberà peraltro all'UAIE di emettere una nuova decisione in tempi ragionevoli. Sulla base degli accertamenti ancora da esperire, l'amministrazione dovrà determinarsi in maniera concludente sull'eventuale diritto

ad una rendita d'invalidità a decorrere dal 25 gennaio 2021 e fino alla data della nuova decisione.

### **E. 5.3**

Peraltro, stante le premesse, nulla - neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sul diritto a prestazioni dell'assicurazione invalidità da parte del ricorrente. In particolare, un rinvio all'autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (segnatamente quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, sono richiesti ulteriori accertamenti in ambiti che non sono stati sufficientemente chiariti nella procedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell'emanazione della decisione litigiosa, gli elementi per dovere agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr. consid. 3 e 4 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che in virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non siano sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del TF 9C\_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TAF C-1621/2020 consid. 9.3).

### **E. 5.4**

Occorre infine ricordare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr. sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinnanzi all'autorità inferiore, la rendita intera accordata al ricorrente dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024, nonché la rendita del 32.5% accordata a partire dal 1° gennaio 2025, riconducibili alle sole conseguenze dell'affezione oncologica ed alle sue recidive deve ritenersi già acquisita, non essendo stata contestata e non risultando agli atti elementi che possano metterne in dubbio le ripercussioni sulla capacità lavorativa nel periodo determinante. A seguito della presente sentenza, resta pertanto controversa solo la questione se gli ulteriori accertamenti ancora da esperire giustificano, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, da un lato l'attribuzione di una rendita anche prima di giugno 2024, dall'altro di una rendita superiore a 32.5% a decorrere dal 1° gennaio 2025 (cfr. al riguardo, sentenze del TAF C-412/2022 del 6 maggio 2025 consid. 14.4.2, nonché C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 11.5, C-1316/2014 del 13 marzo 2018 consid. 12.3 e C-2736/2014 dell'8 dicembre 2017 consid. 14.3).

### **E. 6.1**

Visto l'esito del ricorso (il ricorrente è da considerarsi vincente in causa), non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo spese di CHF 800.-, corrisposto con versamento del 27 agosto 2025, sarà restituito al ricorrente al momento della crescita in giudicato della presente sentenza.

### **E. 6.2**

Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 1'000.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente (cfr. sulla questione del diritto a ripetibili da parte del Patronato, le sentenze del TF 9C\_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.3 e I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 3 nonché, fra le tante, la sentenza del TAF C-4019/2019 del 24 novembre 2020 consid. 11.2 con rinvii). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.